

## DOCUMENTI DA PRESENTARE (Paternità Obbligatoria Lavoratori Gestione Separata)

Documenti allegabili alla domanda per garantire maggiore efficienza e speditezza dell'azione amministrativa:

- lavoratori parasubordinati o associati in partecipazione:
  - copia digitalizzata delle dichiarazioni presentate ai fini fiscali, relative all'anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento oppure dichiarazione del committente/associante in partecipazione che attesta i compensi corrisposti nei 12 mesi di riferimento al collaboratore/associato in partecipazione, gli importi e le date dei relativi versamenti contributivi;
  - copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l'effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati.
- liberi professionisti:
  - copia digitalizzata della denuncia dei redditi, ai fini Irpef, relativa all'anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
  - copia digitalizzata dei versamenti degli acconti ai fini Irpef relativi all'anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
  - copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l'effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati.

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L'eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all'istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000).

Il diritto all'indennità **si perde qualora trascorra il termine prescrizione di un anno** senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.

L'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile e può essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell'anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità.

Dalla data di presentazione dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione.

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).